

AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE DI PAVIA

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ED IL PARCHEGGIO DEI VEICOLI
ALL'INTERNO DEL SEMINTERRATO
DELLA SEDE DELL'ATS DI PAVIA
SITO IN VIALE INDIPENDENZA N. 3 IN PAVIA

REGOLAMENTO N. 143

Approvato con decreto n. 213/DGi del 12/05/2020

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ED IL PARCHEGGIO DEI VEICOLI
ALL'INTERNO DEL SEMINTERRATO
DELLA SEDE DELL'ATS DI PAVIA
SITO IN VIALE INDIPENDENZA N. 3 IN PAVIA

Approvato con _____

Art. 1

1. L'area sotterranea contraddistinta nel seminterrato dell'edificio sito in Viale Indipendenza n. 3 in Pavia ove ha sede l'ATS è destinata, tra l'altro, alle esigenze di parcheggio degli autoveicoli di servizio dell'ATS nonché di proprietà privata e/o uso del personale in servizio presso l'Agenzia all'uopo autorizzato dalla Direzione dell'Agenzia con apposito provvedimento di assegnazione temporanea del posto auto.
2. L'autorizzazione al parcheggio dell'auto di proprietà privata relativamente ai posti auto di competenza dell'ATS all'interno della struttura è contraddistinta da apposito "contrassegno specifico di assegnazione numerica" che dovrà essere esposto all'interno dell'autovettura in modo visibile ai fini del controllo del caso.
3. Ai dipendenti autorizzati verrà altresì rilasciato apposito sistema elettronico finalizzato a permettere l'accesso al parcheggio con l'autovettura.
4. E' preciso dovere dei dipendenti assegnatari del posto auto di assicurare il massimo rispetto dell'ambiente, delle infrastrutture e dei beni in essi esistenti.
5. Solo i soggetti assegnatari del singolo posto auto potranno di regola, salvo quanto previsto al successivo art. 5, avere accesso al parcheggio di cui in argomento.
6. E' fatto divieto di accesso ai veicoli in uso a soggetti privi di autorizzazione rilasciata dalla Direzione dell'ATS.
7. L'applicazione del presente Regolamento, e delle disposizioni all'uopo emanate dalla Direzione Generale, è demandata al Dirigente responsabile dell'UOC Affari Generali, Risorse Strumentali, Organizzazione e Sviluppo.

Art. 2

1. L'accesso con il veicolo all'interno del parcheggio seminterrato di cui in argomento presuppone l'accettazione integrale, anche tacita, del presente Regolamento e dei relativi contenuti precettivi e dispositivi.

2. La viabilità nel parcheggio è condizionata alla stretta osservanza della segnaletica orizzontale e verticale ivi presente e in generale dal vigente Codice della Strada per quanto applicabile.
3. E' severamente vietato sostare nel parcheggio con il motore della vettura acceso.

Art. 3

1. Il personale dipendente in possesso della prevista autorizzazione di cui al precedente art. 2 può accedere con il veicolo all'area di parcheggio espressamente autorizzata unicamente per ragioni di servizio e solo durante il tempo necessario per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali.
2. Su ogni veicolo autorizzato deve essere esposto in modo facilmente visibile il contrassegno rilasciato dall'ATS.
3. Il contrassegno è strettamente personale e non può essere utilizzato da terzi, pena l'immediata applicazione revoca dell'autorizzazione al parcheggio, restando impregiudicati i successivi provvedimenti disciplinari del caso.
4. L'autovettura dovrà essere parcheggiata rigorosamente nel posto auto assegnato.
5. Il parcheggio nel posto auto diverso da quello assegnato verrà considerato parcheggio non autorizzato e potrà comportare la sospensione dell'autorizzazione al parcheggio da 1 mese a 2 mesi.
6. Terminata l'esigenza di servizio, il personale dipendente deve al più presto provvedere a portare il proprio veicolo all'esterno del parcheggio.
7. La Direzione Generale può prevedere di riservare posti auto per esigenze di servizio, di emergenza o reperibilità ad altri soggetti di volta in volta individuati dalla stessa.

Art. 4

1. E' tassativamente vietato introdurre nel parcheggio veicoli che trasportino sostanze pericolose o esplosive o con all'interno materiale che possa provocare pericoli all'incolumità di persone e/o cose.
2. Le autovetture dovranno essere in regola con il Codice della Strada ed essere in stato di manutenzione tale da non creare pericoli a persone e/o cose.
3. E fatto tassativamente divieto di fermare o lasciare in sosta i veicoli in prossimità di idranti, manichette, uscite di emergenza, vie di esodo ed ogni altra misura di sicurezza debitamente segnalata.
4. In caso di inadempienza ai punti sopra descritti l'Agenzia si riserva il diritto alla rimozione dell'auto con oneri a carico del dipendente che ha tenuto il comportamento non conforme, nonché la revoca dell'assegnazione del posto auto.

Art. 5

1. Il personale dipendente in pronta reperibilità, in caso di rientro in servizio per tale funzione istituzionale, è autorizzato a parcheggiare la propria autovettura all'interno del seminterrato nel posto auto ove è parcheggiata l'auto dell'ATS da utilizzare per raggiungere la località dell'intervento.
2. Al rientro presso la sede dell'ATS al termine della reperibilità, l'autovettura di servizio dovrà essere parcheggiata nell'apposito spazio assegnato e conseguentemente l'auto del dipendente dovrà essere posizionata fuori dal parcheggio dell'Agenzia.

Art. 6

1. Il presente regolamento entrerà in vigore alla data indicata nel provvedimento aziendale di sua approvazione.